


RIZZATO  DAINESE

ECONOMIA DIRITTO FINANZA LAVORO



Modello Redditi 2019

CONTRIBUENTI FORFETTARI

evento organizzato da Ordine degli Psicologi del Veneto
Venezia Mestre 03.06.2019 - Vicenza 04.06.2019

relatore: dott.ssa Barbara Rizzato



Comunicazioni di servizio ...

I prossimi appuntamenti per i contribuenti forfettari:

- Incontri di verifica per la dichiarazione dei redditi
(riservati solo a chi ha partecipato agli incontri di cui sopra)
- **Seminario per la scelta del regime fiscale 2020 (per coloro che intendo ponderare una scelta diversa o hanno perso i requisiti per il forfettario nel corso del 2019)**



Comunicazioni di servizio ...

La fatturazione elettronica tra privati: meglio non disinteressarsene completamente

L'adeguamento al GDPR: oltre alle indicazioni date a suo tempo su informativa/consenso, nomine e misure sufficienti, viste le ultime indicazioni del Garante dello scorso mese di marzo, sarà necessario predisporre il registro del trattamento

Versamento imposta di bollo fatture elettroniche 2019: cadenza trimestrale



Vi siete ricordati??

- Trasmissione dati al Sistema TS
- Versamento imposta di bollo fatture elettroniche 2018
- Versamento imposta di bollo fatture elettroniche primo trimestre 2019



IL REGIME FISCALE FORFETTARIO

Nuovi requisiti di accesso/permanenza

- Esercizio della professione in forma individuale (in Italia)
- **Compensi professionali entro i 65.000€**
- Partecipazione contemporanea all'esercizio dell'attività professionale in associazioni professionali, società di persone, imprese familiari. **La partecipazione in srl costituisce causa di esclusione solo se il contribuente detiene una partecipazione di controllo, sempreché la srl eserciti un'attività direttamente o indirettamente riconducibile al contribuente**



IL REGIME FISCALE FORFETTARIO

Nuovi requisiti di accesso/permanenza

- **Esercizio dell'attività in via prevalente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano in corso rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta (a quello di adesione al regime forfettario). L'esclusione opera anche nel caso in cui l'attività sia esercitata nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.**



IL REGIME FISCALE FORFETTARIO

Requisiti di accesso

Tutti i requisiti di accesso devono sussistere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di accesso al regime agevolato (o al momento di apertura della p.iva) **e quindi riverificati anno per anno**



IL REGIME FISCALE FORFETTARIO

Decadenza dal regime agevolato

- Non ha limiti di durata, né di età del contribuente
- Cessa dall'anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso
- Può essere adottato anche senza soluzione di continuità



IL REGIME FISCALE FORFETTARIO

Adesione al regime agevolato

Regime naturale

- nessuna opzione e/o comunicazione da fare per chi è già in attività
- opzione nel modello di apertura della p.iva per gli altri

Sparisce la regola del vincolo triennale nel caso di opzione per il regime ordinario



IL REGIME FISCALE FORFETTARIO

Caratteristiche

- Imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni)
- Esclusione da IVA
- Esclusione da IRAP
- Esclusione da ISA
- Esclusione da spesometro e da esterometro
- Nessun obbligo di tenuta di scritture contabili (da intendersi come registri)
- Nessun obbligo in qualità di sostituto d'imposta (salvo per coloro che hanno in carico lavoratori dipendenti)



IL REGIME FISCALE FORFETTARIO

Adempimenti fiscali

- **Conservazione e numerazione fatture emesse e fatture di acquisto**
- Dichiarazione dei redditi - modello Redditi
- Trasmissione dei dati al Sistema TS
(se attività sanitaria)
- Versamento imposta di bollo virtuale per fatture emesse nei confronti delle PA



Prestare attenzione a ...

- Fatture di acquisto in reverse charge iva

ad esempio:

manutenzioni

acquisti dall'estero UE

servizi di pulizie

⇒ Versamento dell'iva a proprio carico e cura

* * *

- Iscrizione al VIES e Modello Intrastat per parcelle emesse a soggetti titolari di p.iva ubicati in paesi UE



La documentazione da tenere sotto mano per il Modello Redditi 2019

- I documenti contabili
- Le CU ricevute (fare riscontro con la propria contabilità)
- Il modello Redditi 2018 per l'anno 2017 (se presentato)
- Gli F24 pagati nel corso del 2018 e i primi mesi del 2019 (anche se a saldo zero)
- L'attestazione dei versamenti ENPAP 2018
- Documentazione relativa ad eventuali altri redditi e oneri personali
- Credenziali "fisconline"
- Istruzioni ministeriali Redditi 2019 (modulistica e istruzioni sono scaricabili dal sito dell'Agenzia delle Entrate)



Prestare attenzione a ...

- Reddito per poter essere considerati familiari a carico (LM34+RN1):
≤ 2.840,51 € per il 2018
- Chi è titolare di p.iva deve presentare il modello Redditi (mai il modello 730)
- Chi ha solo reddito da "contribuente forfettario" non deduce/detrae gli oneri extraprofessionali



Prestare attenzione a ...

Consultando Modello Redditi 2018:

- Eventuali perdite da riportare (RS e LM)
- Eventuali crediti d'imposta da riportare (RX)
- Eventuali acconti versati da scomputare (F24)



Cosa compilare

- **Frontespizio**
- **Quadro LM (sezioni II, III e IV)**
- Quadro RS – rigo RS8

(solo in presenza di perdite pregresse residue ivi indicate nel modello Redditi 2018)

- **Quadro RS – rigo RS140 + RS371/RS380/RS381** obblighi informativi
- **Quadro RN RV**
- **Quadro RX** (se la dichiarazione chiude con imposte a debito o a credito)



Quadro LM

- **Sezione II**
- Barratura «lavoro autonomo»
- LM21: casella 1 e 2 + eventuale casella 3 (se primi 5 anni di attività, per applicazione aliquota ridotta del 5%)
- LM22: codice attività 869030 (coefficiente redditività 78%)
- LM22 (colonna 3): totale compensi incassati
- LM35: contributi previdenziali enpap (sogg.+mat) da attestazione versamenti
- LM37: perdite pregresse da Modello Redditi 2018 sezione IV quadro LM (eventuali)



Quadro LM

- **Sezione III**
- LM43: eccedenza d'imposta precedente dichiarazione
(riporto da rigo RX31 Modello Redditi 2018 quinta colonna)
- LM44: compensazioni effettuate in F24
(con codice tributo 1792 o 1795 – anno 2017)
- LM45: acconti versati per l'anno 2018
(codici tributo 1790,1791 o 1793,1794 - anno 2018)
- **Sezione IV**
- Perdite residue non compensate (=utilizzate)



(segue) Cosa compilare

In presenza di redditi ulteriori rispetto alla libera professione:

- Redditi da terreni => quadro RA
- Redditi da fabbricati => quadro RB
- Redditi di lavoro dipendente o assimilati => quadro RC
- Redditi da lavoro autonomo occasionale => quadro RL
- Redditi da attività sportiva dilettantistica => quadro RL
- Familiari a carico => quadro FC
- Oneri detraibili o deducibili IRPEF => quadro RP



Versamento on-line delle imposte

- Con modello F24
- Tramite il servizio internet-banking
- Tramite il software Fisconline scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate (canale obbligatorio se F24 in cui sono presenti compensazioni => **NOVITA' 2017**)
- Saldo 2018 e Primo acconto 2019:
entro il 01.07.2019 o entro il 31.07.2019 con una maggiorazione dello 0,40%
- Secondo acconto 2019:
entro il 30.11.2019



Compilazione del mod. F24

SEZIONE ERARIO

- Codici tributo e anno di riferimento:

- ✓ 1792 (2018) => Saldo 2018

- ✓ 1790 (2019) => Primo acconto 2019

- ✓ 1791 (2019) => Secondo acconto 2019

NB: nessun versamento va fatto se imposta < 12,00€



Riepilogo principali codici tributo

- 4001: Irpef – Saldo
- 4033: Irpef – Acconto prima rata
- 4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione
- 1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario
- 3801: Addizionale regionale
- 3844: Addizionale comunale - Saldo
- 3843: Addizionale comunale - Acconto
- 1792: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Saldo
- 1790: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Acconto prima rata
- 1791: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Acconto seconda rata o unica soluzione
- 1795: Imposta sostitutiva regime fiscale dei minimi - Saldo
- 1793: Imposta sostitutiva regime fiscale dei minimi – Acconto prima rata
- 1794: Imposta sostitutiva regime fiscale dei minimi – Acconto seconda rata o unica soluzione
- 1842: Cedolare secca locazioni – Saldo
- 1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata
- 1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione



Invio telematico del modello Redditi 2019

- Tramite il software Fisconline scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate
- Entro il 30 settembre 2019

In caso di presentazione telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.



Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e in seguito fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

a) Presentazione diretta

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione.

Per le modalità di abilitazione visitare l'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate.



Invio telematico del modello Redditi 2019

Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione

La comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è trasmessa, attraverso lo stesso canale, all’utente che ha effettuato l’invio.

Tale comunicazione è consultabile nella Sezione “Ricevute” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, riservata agli utenti registrati ai servizi telematici. La stessa comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle entrate.

In relazione alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 Settembre 1999).



Assistenza dell'Agencia delle Entrate

Per chiamate da telefono fisso **800.909.696** – numero verde gratuito.

Per chiamate da cellulare **06.96668907** – il costo è a carico del chiamante secondo il piano tariffario applicato dal proprio gestore.

CALL CENTER CON OPERATORE

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, il sabato dalle ore 9 alle 13.

Il call center fornisce:

- informazioni fiscali generali;
- **informazioni sulla trasmissione telematica delle dichiarazioni;**
- informazioni relative ai rimborsi;
- assistenza su comunicazioni e cartelle di pagamento emesse a seguito del controllo automatizzato.



La comunicazione dei dati reddituali all'ENPAP

- **On-line** sul sito dell'Ente, accedendo all'area riservata
(entro il 1° ottobre 2019)
- Indicazione dei compensi lordi (LM22 colonna 3)
(per il calcolo del 2% - cp integrativo)
- Indicazione del reddito netto (LM34)
(per il calcolo del 10% - cp soggettivo)

⇒ Attenzione ad eventuali riduzioni

⇒ Possibilità di optare per un aliquota maggiore di cp soggettivo



Il versamento dei contributi all'ENPAP

- Il saldo 2018 entro il 1° ottobre 2019
(mediante bonifico, MAV o F24)
- L'acconto 2019 entro il 1° marzo 2020
(mediante bonifico, MAV o F24)
 - => *già calcolato dall'Ente*
 - => *è il 70% di quanto dovuto per l'anno precedente (o il minimo)*
 - => *esiste la facoltà del ricalcolo*



a cura di

RIZZATO-DAINESE
ECONOMIA DIRITTO FINANZA LAVORO

